

11:128

13

TERMINATIONE , ET ORDENI STABILITI

Dagl' Illustrissimi, & Eccellentiss. Signori.

PIERO GRIMANI,
MICHIEL MOROSINI,
EZ. ALVISE MOCENIGO 2.^o

*Per la Serenissima Republica di Venezia , &c.
Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*

Per il Datio della Mercantia di Padova , e
Termini L'Anno 1722.



I N P A D O V A ,

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali. Con Privileggio.

TERMINATIONE

ET ORDINI STABILITI

Per la 2^a Università di Padova

PIERO GRIMANI

MICHELE MOROSINI

EZALVISE MOCHENIGO

Per la 2^a Università di Padova

2^a Università di Padova

Per il Dato della Mercanzia di Padova

Per la 2^a Università di Padova



IN FADQVA

Per la 2^a Università di Padova. Con Privilegio.



NOI PIERO GRIMANI ,
MICHIEL MOROSINI,
EZ. ALVISE MOCENIGO 2.^o

*Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.
Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*



Ggetto degno delle applicationi del Magistrato Nostro , si rende il Datio della Mercantia di questa Città , e Termini , che in confronto alle ultime , e passate Condotte lo troviamo all' ultimo della desolatione , se ben munito dal Presidio de Capitoli rispettabili , e salutari instituiti dalla più Venerata Autorità dell' Eccelso Consiglio , e dell' Eccellentissimo SENATO . Per restituire un Capitale riguardevole alla rendita primiera , redimerlo dalle passate giatture , e facilitarle l' abboccamento doppo il corso di molti Anni , che camina per Conto Publico , deve la Nostra Attentione adoperar tutto lo studio ad' effetto di farlo risorgere dalla sua decadenza causata dalle Leggi inobbedite , e dalle Criminose Contraventioni .

Perciò raviviamo , anco con l' Autorità del Magistrato No-

stro, l'intiera, e totale effecutione in tutte le sue parti delli XXI. Capitoli à Stampa, che sono il fondamento, e la base ferma del Datio stesso.

Ordiniamo dunque, e comandiamo, che ogn'uno di qual si sia grado, ò conditione, niuno eccettuato, che condurrà Merci, ò altre Robbe di qualunque sorte in questa Città, e Termini, debbano avanti siano introdotte, e scaricate denontiarle giustamente al Deputato di quella Porta, per la quale doveranno haver l'ingressò, e da quello levar la Bolletta à stampa, con cui sia obligato far sempre accompagnare esse Mercantie, e Robbe denontiate, e prima, che siano portate altrove, debbano farle capitare al luogo Publico della Mercantia destinato alla recognitione, & espeditione di quelle, sotto pena à chi in conto alcuno trasgredisse all'ordine presente, di perder la Robba per Contrabando, & de Ducati cinquanta, da esser divisa giusto alle Leggi.

Che tutti quelli voranno condur, e mandar fuori di Città Mercì, & altre Robbe obligate al detto Datio, debbano con loro giuramento, giusto al Prescritto dalli Capitoli, denontiare al Datiaro, ò suoi Agenti la vera, e distinta qualità, levandone in giusta conformità, la Bolletta, e pagandone il Datio, in consonanza anche della Terminatione dell' Eccellentissimo Predecessor Nostro Bondumier 1626. 12. Novembre, con obligatione di farle sempre accompagnare dalla Bolletta stessa in pena della perdita di esse Merci, & altre Robbe, & de Ducati cinquanta, da esser divisi, come sopra.

Che tutti quelli, che condurranno in questa Città, così per terra, come per acqua Robbe, e Merci di qualunque sorte di Transito per altre parti in sù, & in giù, come anco quelli, che condurranno per uso del Territorio, siano obligati dar in nota al Datiaro, ò suoi Ministri la quantità, e qualità delle Robbe stesse, levando le Bollette di Transito, e pagando il Datio, non potendo dette Robbe esser mosse, discargate, e portate da loco à loco senza licenza del Governatore, sotto pena à chi contrafacesse della perdita delle Robbe tali, e di altrettanto quanto valessero, e di Corda, Bando, Priggione à Barcaroli, ò altri Conduttori, che permetteressero

tessero la trasgressione per quelle , che havessero condotte , ò se commetteffero in levar senza Bolletta quelle , che doveffero condurre . E per distruggere le fraudi praticate da Barcaroli , che conducendo da Venetia Robbe , e Merci di Transito per altre parti fingono , che tutte siano d'un solo Mercante , ò altro particolare tutto , che habbino molti Patroni , e pagano al Datio un Transito solo , se bene essi se ne rimborsano tanti , quanti sono li Patroni stessi , con pregiudizio del Datiaro , e de Publici Interessi ; Comandiamo , che giunti alle Porte della Città , particolarmente al Portello , essi Barcaroli , & ogn'altro Conduttore con Robbe , e Merci di qualunque sorte , per quali habbino da levar Bolletta di Transito per qualsivoglia Città , Terra , e Luoco , anco per Venetia , debbano puntualmente , e giustamente notificare al Datiaro , ò Scrivani le Mercantie medesime , che fossero per rivendere , e per uso con distintione , nominando tutti li Patroni di esse , e pagando quanti sono questi tanti Transiti , con specifica dichiarazione della quantità reale , che ogn'uno ne havesse , e de luochi , per li quali fossero destinati .

Ordiniamo parimenti in risoluta maniera l'effecutione totale delli Capitoli per quello riguarda à detti Barcaroli , perche debbano tenir le Barche sotto il Ponte del Portello in luoco scoperto , e nel venir da Venetia debbano arrivare oltre il Ponte per mezzo il Datio ; e rispettivamente quelli del Traghetto di San Zuanne debbano , così nell'uscire , come nel ritornare fermarsi alla Riva per mezzo il Datio fuori della Porta Sarafinesca , & obligati gl'uni , e gl'altri à denontiare le Robbe , che conducono fuori , ò introducono in Città , levare la Bolletta , e permettere à Ministri l'uso delle loro incombenze , sotto le pene , e castighi cominati dalli Capitoli .

Comandiamo ancora , che vengano osservate le prescritte Ordinationi per li Legnami , che si conduceffero in Zattare in questa Città , ò Territorio , e per quel Legname incaminato per Transito all'Inclita Dominante .

Che inoltre tutti quelli , che estraeranno robba da questa Città per le Castelle del Territorio , siano obligati in termine

ne di giorni 20. portar fede d'haver condotto le Robbe , dove saranno destinate, sotto pena di Contrabando .

Tutti li Carrettieri , Cavallari , Corrieri , e Porta Lettere venienti da qualunque parte in questa Città , ò andanti di passaggio in altre Città dello Stato , e Fuori , siano tenuti denontiarre alla Porta ogni sorte di Merci , e Robbe , che conducessero , ivi , con obbedienza , fermarsi , e permettere à Ministri , che esercitar possano il loro Ministerio , ò praticino le necessarie perquisitioni , in pena à Contrafacienti , & Innobbedienti di quelle Pecuniarie , e Corporali , che sono già stabilite dalli Capitoli .

Obblighiamo precisamente li due Ministri del Datio , che caminano per la Città , frequentare le visite alle Porte Contarine , & in ogn'altro luoco dove arrivano Barche , Burchielli , Peote , e Battelli ; e così nell' Hosterie , ò altri ricapiti , dove giungono Carrozze , Carrette , Sedie , e Corrieri , & esplorare con diligenza , se siano state introdotte Merci , e Robbe sottoposte al Datio senza la Bolletta , e ritrovandone , siano , e s'intendano confiscate , con applicatione della metà all' Inventore , e dell' altra metà in beneficio del Datio , oltre il doverli procedere criminalmente contro li trasgressori , da esser puniti , secondo la qualità del delitto , e del Contrabando ; Fulminando li più pesanti castighi , tanto à detti Ministri , quanto à tutti li Custodi alle Porte , se mancassero alla dovuta fede , e puntualità nell' invigilare egualmente nelle Merci , e robbe , che s' introducono , in quelle , che escono , e nelle altre , che caminano di Transito .

Raviviamo la promessa del Publico impegno già espresso nelli Capitoli agli accusatori , e denontianti li Contrabandi , quali , oltre l' esser tenuti secreti , conseguiranno la Taglia , e la voce di liberare un Bandito à tempo da questa Città , e da tutte le altre dello Stato , purché non sia dell' Eccelso Consiglio di Dieci , e tutti gl' altri beneficij assegnati da detti Capitoli , quali doveranno fornire la sua piena effecutione .

Et il presente per notitia universale sarà publicato nei luoghi più frequentati , alle Porte del Portello , e Sarafinesca , sopra la Piazz-

7
za del Nolo ; consegnato alli Gastaldi delle Fraglie de Barcaroli
del Portello, e S. Zuanne , e consegnato alli Scrivani delle sette
Porte, e star sempre affisso in vista, alle Posti del Datio, e con-
segnato pure al Scrivano , e Governatore del Luoco Publico del
Datio in Piazza , per star anco ivi affisso in sito scoperto , e vi-
sibile .

Dal Sindicato in Padova li 30. Gennaro 1722.

- [PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T. F.
- [MICHEL MOROSINI Sind. Inq. in T. F.
- [Z. ALVISE MOCENIGO 2.º Sind. Inq. in T. F.

Zuanne Zuccato Segr.

za del Nolo, consegnato alli Castaldi delle Franche de Bascaglia
del Portello, e S. Xaviera, e consegnato alli Scrittori delle Franche
Franchie, e che sempre resti in vista, alle Mole del Danaro, e con-
segnato pure al Governatore del Ducato di Milano del
Danaro di Piazza, e che resti pure in vista in quel luogo, e vi
stia.

Di S. Andrea in Padova li 30. Gennaio 1722

F. THERO GRIMANI Sind. Inq. in T. F.

F. MICHEL MORGONI Sind. Inq. in T. F.

F. ALVISE MOCCENIGO Sind. Inq. in T. F.